



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

DISCIPLINARE D'INCARICO

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO.

CIG: Z28207A213

PREMESSO CHE

La società Interporto ha concluso le procedure per l'appalto dei lavori di completamento del Centro Intermodale 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a STRALCIO ed il personale dell'Ufficio Tecnico ora è impegnato nelle attività correlate alla stipula dei contratti ed all'esecuzione dei lavori.

Nel contempo, per dare completezza al Centro Intermodale, l'Ufficio Tecnico ha la necessità di sviluppare le progettazioni relative ai lavori aggiuntivi da realizzare utilizzando le economie di spesa ottenute in seguito ai ribassi d'asta offerti dai concorrenti (fondazioni per gru a portale, ampliamento piazzale intermodale, ecc.). Inoltre, si tratta di predisporre i progetti di fattibilità relativi all'elettificazione dei binari di presa e consegna (euro 420.000,00), alla realizzazione del parcheggio di accesso al Centro Intermodale (euro 1.000.000,00) e all'allungamento a 750 mt. dell'asta di manovra (euro 2.000.000,00).

Il programma triennale dei lavori 2018-2020, da approvare entro fine anno, comprende anche gli interventi di adeguamento del Centro Logistico ed ammodernamento del Centro Servizi esistente, i cui progetti sono in corso di redazione.

CONSIDERATO CHE

L'Ufficio tecnico, il cui organico è composto da n. 3 dipendenti, ora non è in grado con il proprio organico di completare le suddette progettazioni nel rispetto delle scadenze programmate.

L'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità di affidare compiti di supporto all'attività di responsabile del procedimento a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico e organizzativo che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Il Regolamento relativo a "Contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali - (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016)" approvato con delibera del C.d.A. della società Interporto n. 2 del 20.03.2017, consente l'affidamento diretto di servizi da parte del responsabile unico del procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. negli oneri di progettazione, generali e di collaudo, rientrano anche le spese per attività di supporto.



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

Per l'affidamento dell'incarico di supporto all'Ufficio tecnico mediante procedura in economia è stata consultata la società AISATEC SCRL regolarmente iscritta all'ELENCO OPERATORI di Interporto SpA e pertanto in possesso dei requisiti relativi all'insussistenza di cause di esclusione alle gare di affidamento del servizio di cui trattasi;

In seguito delle intese intercorse, l'ing. Stefano Cescutti per conto delle AISATEC SCRL si è dimostrato disponibile ad assumere l'incarico di supporto all'Ufficio tecnico per le attività indicate in premessa.

La proposta economica per lo svolgimento dell'incarico è da ritenersi congrua in relazione alla specificità delle prestazioni e, in relazione all'importo complessivo stimato delle prestazioni, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'incarico, previa valutazione del curriculum.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre (26.10.2017) presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. –sita in Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - PORDENONE

tra

il Responsabile del procedimento p.ind.ed. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "Interporto spa", da una parte,

e

l'ing. Stefano Cescutti nato a San Vito al Tagl.to (PN) il 27.07.1966, Legale Rappresentante delle AISATEC SCRL con sede in Via Cairoli, 1 – PORDENONE p.iva 01797820931, PEC aisatec@pec.it in seguito denominato più brevemente "AISATEC", dall'altra

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO

Interporto, con il presente atto, affida all'AISATEC SCRL, che accetta, l'incarico di supporto all'Ufficio tecnico della società Interporto per la redazione di elaborati grafici, redazione di computi metrici ed altre attività accessorie per la compilazione delle progettazioni in corso.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le prestazioni di cui sopra saranno attivate dalla data di sottoscrizione del presente atto di incarico dell'attività di supporto tecnico e completate entro la fine dell'anno 2017.

Al momento si stima che l'impegno richiesto, per la durata contrattuale, sia pari a 350 ore, come risulta dal preventivo che si allega al presente disciplinare.



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

Qualora la AISATEC ravvisi, per cause indipendenti dalla sua volontà, di non riuscire a svolgere tutte le prestazioni previste in relazione ai termini sopra indicati, ne dà comunicazione al RUP, in tempo utile, perché possa trovare soluzioni alternative per completare gli elaborati del progetto in corso. Il servizio verrà eseguito da AISATEC in base alle direttive impartite dal RUP e con speciale riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, al D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

ART. 3 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività AISATEC si impegna ad osservare la massima riservatezza su ogni dato a sua conoscenza prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà di Interporto la quale ne può disporre liberamente.

Si intendono a carico di AISATEC i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico, fatto salvo ogni onere posto a carico di Interporto.

ART. 4 – COLLABORAZIONI

AISATEC potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi di Interporto per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra AISATEC e gli interessati stessi, le cui competenze saranno a totale carico e spese della stessa.

Interporto sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità per i rapporti di cui sopra, riconoscendo, come unica controparte, AISATEC.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico di AISATEC e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel presente disciplinare.

AISATEC dovrà comunque garantire la presenza a tutti gli incontri per i quali Interporto ravvisasse la necessità e ne formulasse la specifica esigenza.

ART. 5 – COMPENSO

Le prestazioni effettuate saranno valorizzate su base delle tariffe orarie esposte nel preventivo allegato al presente disciplinare, oltre ad IVA.

Sulla base delle previsioni, l'onorario spettante ad AISATEC ammonta presuntivamente a complessivi euro 15.000,00 (diconsi quindicimila/00), oltre ad IVA.

Detto importo deve intendersi comprensivo di ogni spesa ed onere per l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui le prestazioni svolte da AISATEC comportino un impegno minore rispetto all'ammontare complessivo presunto dal presente disciplinare, saranno liquidate le ore effettivamente impiegate. Nel caso in cui, viceversa, l'incarico comportasse un impegno maggiore, il surplus dovrà essere preventivamente autorizzato e sarà liquidato sempre in base all'offerta unitaria (euro/ora).

ART. 6 – PENALI

Nei casi di accertati inadempimenti rispetto alle obbligazioni contenute nel presente atto determineranno la facoltà per Interporto, in esito ad un procedimento in contraddittorio con AISATEC, di applicare penalità da un minimo di euro 100,00 (diconsi cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (diconsi cinquecento/00) in relazione alla tipologia e gravità dello specifico inadempimento.



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

Gli importi comminati a titolo di penalità verranno detratti d'ufficio dai crediti maturati da AISATEC.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione del compenso spettante per le attività disciplinate nel presente atto, sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura che verrà inviata in seguito alla verifica e accettazione del preavviso ad avvenuta accettazione degli elaborati grafici redatti da AISATEC.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato ad AISATEC IBAN IT81P0835612500000000049152 presso la BCC PORDENONESE, con esclusione di responsabilità per Interporto da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

Per AISATEC, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

AISATEC dichiara espressamente di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il presente incarico, né di svolgere alcuna funzione in attività correlate ai progetti di cui trattasi, obbligandosi a segnalare previamente a Interporto l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità.

ART. 9 – ASSICURAZIONE E GARANZIA DI ESECUZIONE

- a) AISATEC è titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto - la quale tiene indenne Interporto spa da tutti i rischi derivanti dalla sua attività professionale - e si obbliga a mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
- b) La polizza assicurativa n. 141C3743 risulta stipulata con la compagnia di assicurazioni ZURICH INSURANCE valida fino al 30/06/2018, per un massimale pari ad euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni,00). AISATEC deve provvedere tempestivamente al pagamento dei premi della polizza di cui trattasi e deve consegnare al responsabile del procedimento, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'effettuazione degli stessi, copia della relativa distinta di pagamento e della quietanza dell'impresa di assicurazione.
- c) Interporto spa avrà facoltà di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civile, in ipotesi di perdita di efficacia od invalidità anche parziale, per qualunque ragione o causa, della predetta polizza assicurativa. Interporto spa sarà libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.
- d) Di quanto sopra AISATEC ne ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 10 – RISOLUZIONE

Il presente disciplinare può essere risolto da Interporto in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili ad AISATEC nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento alle prestazioni nascenti dal presente contratto, senza che AISATEC possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione.

ART. 11 – RECESSO

E' facoltà di Interporto spa recedere dal presente disciplinare di incarico a mezzo di comunicazione mediante lettera raccomandata A.R o PEC, con diritto di AISATEC espressamente limitato al solo pagamento, da



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura, dei servizi correttamente eseguiti e conformi al disciplinare ed alle norme di legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.

Di quanto sopra AISATEC ne ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 12 – ADEMPIMENTI D.LGS. 196/2003

- a) Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 30.06.2003 n.196 ("codice in materia di protezione dei dati personali").
- b) I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- c) Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30.06.2003 n.196.
- d) Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- e) Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
- f) Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

- a) Le parti, pena la nullità del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.
- b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto spa procederà nei confronti dei contratti stipulati tra AISATEC e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.
- c) Il professionista che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 14 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

Interporto-Centro Ingresso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto

ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.
- b) In pendenza del giudizio il professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

- a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare di incarico, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
- b) In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad iva.
- c) Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, di cui alla L. 143/1949, nonché alle norme del codice civile.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, lì 26.10.2017

AISATEC SCRL
Cescutti ing. Stefano

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA
Il R.U.P. Alfredo De Paoli

Visto
L'Amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi